

LE NOVITÀ DEL C.D “DECRETO ALLUVIONI”

Recentemente è stato pubblicato sulla G.U., il c.d. “Decreto alluvioni”, in vigore dal 02.06.2023, contenente “Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dall'1 maggio 2023” che hanno interessato l'Emilia Romagna, la Toscana e le Marche. In particolare è prevista:

- la proroga al 20.11.2023 dei termini relativi ai versamenti / adempimenti tributari in scadenza nel periodo 01.05.2023 - 31.08.2023; – la proroga di 3 mesi delle scadenze connesse con la c.d. “rottamazione-quater”, con la conseguenza che la relativa domanda di adesione deve essere presentata entro il 30.09.2023;
- la sospensione dall'01.05.2023 al 31.07.2023 dei termini processuali nei giudizi amministrativi/tributari;
- il riconoscimento di un'indennità una tantum a favore di co.co.co. / agenti e rappresentanti / lavoratori autonomi e imprese che hanno dovuto sospendere l'attività, pari a € 500 per ciascun periodo di sospensione non superiore a 15 giorni.

Contestualmente i termini di prescrizione/decadenza relativi all'attività degli Uffici (attività di liquidazione, controllo formale, accertamento e contenzioso) o dell'agente della riscossione (termine di notifica delle cartelle) che scadono entro il 31.12.2023 (termine dell'anno in cui ha operato la sospensione) sono prorogati al 31.12.2025. La medesima previsione interessa anche gli atti emessi dagli Enti territoriali e dai soggetti affidatari della predetta attività. Con la presente circolare, predisposta anche con il supporto di materiale edito da SEAC, si forniscono informazioni sull'argomento in oggetto.

SOSPENSIONE VERSAMENTI E ADEMPIMENTI

L'art. 1 del decreto dispone una serie di sospensioni delle scadenze fiscali/previdenziali.

VERSAMENTI TRIBUTARI / PREVIDENZIALI

A favore dei soggetti che all'01.05.2023 avevano la residenza / sede legale o operativa nei territori alluvionati (vedi Tabella A al termine della presente circolare) è disposta la sospensione dei termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo 01.05.2023 - 31.08.2023.

Per lo stesso periodo sono inoltre sospesi i termini dei versamenti e adempimenti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL.

La sospensione opera anche per i versamenti relativi alle ritenute alla fonte (lavoro dipendente / assimilato) e alle trattenute relative all'addizionale regionale / comunale IRPEF, operate dai predetti soggetti in qualità di sostituti d'imposta. Considerato il mancato richiamo agli artt. 25 e 25-bis, DPR n. 600/73 si ritiene che non siano sospesi i termini di versamento delle ritenute su redditi di lavoro autonomo e su provvigioni relative a rapporti di commissione / agenzia / mediazione / rappresentanza di commercio e procacciamento d'affari.

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione, senza sanzioni ed interessi, entro il 20.11.2023. I versamenti oggetto di sospensione già effettuati non sono rimborsati.

A titolo di esempio sono differiti al 20.11.2023 i seguenti versamenti:

- IVA mese di aprile / primo trimestre, maggio, giugno, luglio / secondo trimestre in scadenza rispettivamente il 16.05, 16.06, 17.07 e 21.08;
- IMU 2023 (prima rata) in scadenza il 16.06 (la sospensione opera con riferimento al soggetto passivo avente sede/residenza in uno dei predetti territori alluvionati, indipendentemente dal luogo di ubicazione degli immobili (ad esempio, è sospesa l'IMU di un immobile situato a Milano di proprietà di un soggetto residente a Ravenna);
- ritenute d'acconto relative ad aprile, maggio, giugno e luglio in scadenza rispettivamente il 16.05, 16.06, 17.07 e 21.08 operate su redditi di lavoro dipendente / assimilati;
- contributi previdenziali ed assistenziali relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di aprile, maggio, giugno e luglio in scadenza rispettivamente il 16.05, 16.06, 17.07 e 21.08, nonché contributi dovuti alla Gestione separata INPS, compresi i contributi / premi INAIL.

La sospensione risulta applicabile anche ai versamenti connessi con il modello REDDITI / IRAP 2023 e pertanto interessa, ad esempio, il versamento del saldo / primo acconto IRES, IRPEF, IRAP scadenti il 30.06 / 31.07.2023 (con la maggiorazione dello 0,40%), nonché il saldo IVA (la sospensione opera per il versamento delle rate ovvero per il versamento differito al 30.06 / 31.07).

ADEMPIMENTI TRIBUTARI

É disposta la sospensione dei termini degli adempimenti tributari, in scadenza nel periodo 01.05.2023 - 31.08.2023.

Inoltre, per lo stesso periodo sono sospesi i termini degli adempimenti relativi ai rapporti di lavoro verso le Amministrazioni pubbliche, previsti a carico di datori di lavoro, professionisti, consulenti e CAF che hanno sede / operano nei territori alluvionati (vedi Tabella A al termine della presente circolare), anche per conto di aziende / clienti non operanti in tali territori.

Nel periodo di sospensione non sono applicate sanzioni in caso di mancato adempimento dei predetti obblighi.

A titolo di esempio sono differiti al 20.11.2023 i seguenti adempimenti:

- presentazione dei modello INTRA relativi ai mesi di aprile, maggio, giugno / secondo trimestre e luglio da presentare rispettivamente entro il 25.05, 26.06, 25.07 e 25.08;
- presentazione della dichiarazione IVA OSS del secondo trimestre relativa alle vendite a distanza di beni / prestazioni di servizi a consumatori finali UE da parte dei soggetti iscritti all'OSS, da presentare entro il 31.07;
- presentazione della comunicazione dati delle liquidazioni IVA (LIPE) relative ai mesi di gennaio / febbraio / marzo (soggetti mensili) e del primo trimestre (soggetti trimestrali) da presentare entro il 31.05.

Gli adempimenti sospesi devono essere effettuati entro il 20.11.2023.

SOSPENSIONE VERSAMENTI CARTELLE DI PAGAMENTO / AVVISI

Il Decreto in esame dispone altresì la sospensione dei termini dei versamenti, tributari e non, in scadenza nel periodo 01.05.2023 - 31.8.2023 delle somme derivanti da:

- cartelle di pagamento emesse dall'Agente della riscossione;
- avvisi di accertamento / di addebito INPS esecutivi.

La sospensione opera anche per atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie dell'UE e dell'IVA all'importazione, atti di ingiunzione fiscale emessi dagli Enti territoriali / soggetti affidatari, atti esecutivi emessi dagli Enti locali.

I versamenti sospesi riprendono alla scadenza del periodo di sospensione, ossia a decorrere dall'01.09.2023.

SOSPENSIONE VERSAMENTI E ADEMPIMENTI "TREGUA FISCALE"

La sospensione dei versamenti / adempimenti interessa anche i termini relativi alle definizioni agevolate rientranti nella c.d. "Tregua Fiscale" (Finanziaria 2023) in scadenza nel periodo 01.05.2023 - 31.08.2023.

La sospensione interessa in particolare le scadenze rientranti in tale periodo connesse con:

- la definizione agevolata degli avvisi bonari;
- la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento;
- la regolarizzazione degli omessi versamenti delle rate dovute a seguito di alcuni istituti definitivi (conciliazioni, accertamento con adesione, acquiescenza avvisi di accertamento / rettifica / liquidazione e reclamo / mediazione). Rientra nella sospensione, in particolare, la rata in scadenza il 30.06.

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione, senza sanzioni ed interessi, entro il 20.11.2023.

Merita evidenziare che la sospensione in esame non produce effetto su alcune definizioni i cui termini originari sono stati differiti, per la generalità degli interessati, dal c.d. "Decreto Bollette" e, in particolare:

- ravvedimento speciale (termine scadente il 02.10.2023);
- regolarizzazione violazioni formali (termine scadente il 31.10.2023);
- definizione / conciliazione agevolata liti pendenti (termine scadente il 02.10.2023);
- rinuncia agevolata giudizi tributari pendenti in Cassazione (termine scadente il 02.10.2023).

ROTTAMAZIONE – QUATER

Sono prorogati di 3 mesi i termini connessi con la c.d. "rottamazione-quater" e, di conseguenza, è differito:

- dal 30.06.2023 al 30.09.2023 il termine di presentazione della domanda di adesione alla definizione agevolata in esame e di eventuale integrazione della stessa;
- dal 30.09.2023 al 31.12.2023 il termine entro il quale l'Agente della riscossione comunica al debitore l'accoglimento della domanda con indicazione delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata ovvero il diniego con indicazione dei motivi di mancato accoglimento;
- dal 31.10.2023 al 31.01.2024 il termine per il versamento in unica soluzione / prima rata (pari al 10%) di quanto dovuto e dal 30.11.2023 al 29.02.2024 il termine per il versamento della seconda rata (anch'essa pari al 10% dell'importo dovuto).

La proroga si riflette anche sul piano rateale determinando lo slittamento di 3 mesi di ciascuna delle rate successive.

PROROGA DETRAZIONE SUPERBONUS 110%

È prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2023 la detrazione del 110% ex art. 119, comma 8-bis, secondo periodo, DL n. 34/2020 per gli interventi effettuati su immobili ubicati nei territori alluvionati (vedi Tabella A al termine della presente circolare).

Stante il puntuale riferimento al secondo periodo del citato comma 8-bis, la proroga di 3 mesi (dal 30.09.2023 al 31.12.2023); tale proroga interessa esclusivamente le unità unifamiliari.

PAGAMENTO UTENZE

L'ARERA disciplina con propri Provvedimenti le modalità per la eventuale sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dall'1/05/2023 dei termini di pagamento (di fatture emesse/da emettere, di avvisi di pagamento, nonché di eventuali rate con scadenza in detto periodo, anche riferiti ad importi sospesi e non pagati) relativi all'energia elettrica e gas (inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate) all'acqua e ai rifiuti urbani.

SOSPENSIONE GIUDIZI AMMINISTRATIVI E TRIBUTARI

È prevista, dall'01.05.2023 al 31.07.2023, la sospensione dei termini processuali per il compimento di qualsiasi atto nei giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari, compresi quelli per:

- la proposizione di atti introduttivi del giudizio;
- le impugnazioni;
- la proposizione di ricorsi amministrativi;

nei casi in cui almeno una delle parti all'1.5.2023 era residente / domiciliata / aveva sede nei territori alluvionati (vedi Tabella A al termine della presente circolare).

La sospensione è applicabile anche quando uno dei difensori ha la residenza / studio legale nei predetti territori, a condizione che la nomina sia anteriore all'1.5.2023. Nel caso in cui il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto / in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza / l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.

Le udienze fissate nel periodo di sospensione sono rinviate a data successiva su istanza proposta in qualunque forma dalla parte residente / domiciliata / con sede nei predetti territori alluvionati ovvero dal difensore residente / con studio legale nei predetti territori, salvo quelle che si siano regolarmente tenute alla presenza di tutte le parti.

INDENNITÀ UNA TANTUM CO.CO.CO. / AGENTI E RAPPRESENTANTI / LAVORATORI AUTONOMI / IMPRESE

Per il periodo 01.05.2023 - 31.08.2023 è previsto il riconoscimento di un'indennità una tantum a favore dei seguenti soggetti:

- collaboratori coordinati e continuativi;
- titolari di rapporti di agenzia / rappresentanza commerciale;
- lavoratori autonomi / titolari di attività d'impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza;

che all'01.05.2023 sono residenti / domiciliati ovvero operano esclusivamente / prevalentemente (per gli agenti e rappresentanti) in uno dei Comuni alluvionati (vedi Tabella A al termine della presente circolare) e hanno dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dall'01.05.2023 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza dal Consiglio dei Ministri con le Delibere 04.05.2023, 23.05.2023 e 25.05.2023.

L'indennità in esame:

- è pari a € 500 per ciascun periodo di sospensione non superiore a 15 giorni e comunque nella misura massima di € 3.000;
- è riconosciuta / erogata dall'INPS, previa apposita domanda (adeguatamente documentata), nel limite delle risorse stanziare pari a € 253,6 milioni;
- spetta nel rispetto della normativa UE in materia di Aiuti di Stato.

ULTERIORI SOSPENSIONI

Nei confronti delle società / imprese con sede operativa all'01.05.2023 nei territori alluvionati (vedi Tabella A al termine della presente circolare) sono sospesi dall'01.05.2023 al 30.06.2023 senza applicazione di sanzioni e interessi:

- il versamento del diritto annuale CCIAA (che andrà comunque effettuato in unica soluzione "alla ripresa del termine", ossia l'01.07.2023);
- gli "adempimenti contabili e societari" in scadenza entro il 30.06.2023. Tale sospensione interessa, ad esempio, il termine per l'approvazione del bilancio entro 180 giorni, per la tenuta delle assemblee / CdA, per le verifiche periodiche del Collegio sindacale / Revisore.

La sospensione in esame opera anche per il pagamento:

- delle rate dei mutui / finanziamenti di qualsiasi genere, comprese le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario erogati da banche / altri intermediari finanziari;
- dei canoni di leasing aventi ad oggetto edifici divenuti, anche parzialmente, inagibili, nonché beni mobili e immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.

Infine, per le società / imprese con sede operativa nei predetti territori alluvionati tenute a presentare atti e documenti presso la CCIAA sono sospesi dall'01.05.2023 al 31.07.2023 i termini degli adempimenti amministrativi e per il pagamento delle relative sanzioni. Così, a titolo di esempio, è sospeso il termine di deposito del bilancio 2022, da effettuare entro 30 giorni dalla relativa approvazione, nonché i termini di deposito degli atti relativi alle cariche sociali.

RISTORI COMPARTO TURISTICO

È prevista l'istituzione di un apposito Fondo, con una dotazione di € 10 milioni, al fine di assicurare la ripresa delle attività produttive e di garantire il ristoro dei danni subiti dagli operatori economici:

- con sede operativa nei territori alluvionati (vedi Tabella A al termine della presente circolare);
- per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza dal Consiglio dei Ministri con le Delibere 04.05.2023, 23.05.2023 e 25.05.2023.

In particolare, il Fondo è destinato alle imprese dei predetti territori per il sostegno delle attività turistiche e ricettive, inclusi porti turistici / stabilimenti termali e balneari / parchi tematici / parchi divertimento / agriturismi e settore fieristico e della ristorazione.

L'individuazione dei criteri di determinazione / modalità di assegnazione / procedure di erogazione delle risorse, nel rispetto della normativa UE in materia di Aiuti di Stato, sono demandate al Ministero del Turismo di concerto con il MEF.

TABELLA A - TERRITORI ALLUVIONATI

| REGIONE EMILIA ROMAGNA | | |
|--|---|---|
| Provincia di Ferrara | | |
| Argenta limitatamente alla frazione di Campotto e Lavezzola | | |
| Provincia di Bologna | | |
| Bologna limitatamente alla frazione di Paleotto | Borgo Tossignano | Budrio limitatamente alle frazioni di Prunaro, Vedrana e Vigorso |
| Casalfiumanese | Castel Del Rio | Castel Guelfo di Bologna limitatamente alla località di capoluogo ovest |
| Castel Maggiore limitatamente alla frazione di Castello | Castel San Pietro Terme limitatamente alle frazioni di Gaiana e Montecalderaro, Molinonovo e Gallo Bolognese, capoluogo parco Lungo Sillaro | Castenaso limitatamente alle frazioni di Fiesso, Laghetti Madonna di Castenaso, XXV Aprile |
| Dozza limitatamente al capoluogo | Fontanelice | Imola limitatamente alle frazioni di San Prospero, Giardino, Spazzate Sassatelli, Sasso Morelli, Montecatone, Ponticelli, Pieve di Sant'Andrea, Sesto Imolese, Ponte Massa, Tremonti, Autodromo Codrignanese |
| Loiano | Medicina limitatamente alle frazioni di Villa Fontana, Sant'Antonio, Portonovo, Fiorentina, Buda, Fossatone, Crocetta, Fantuzza, Ganzanigo, San Martino, Via Nuova | Molinella limitatamente alle frazioni di Selva Malvezzi e San Martino in Argine |
| Monghidoro | Monte San Pietro limitatamente alle frazioni di Monte San Giovanni, Calderino, Loghetto, Amola | Monterenzio |
| Monzuno | Mordano | Ozzano dell'Emilia limitatamente alle frazioni di Quaderna zona industriale, Ciagniano, Settefonti, Montearmato, Cà del Rio, Molino del Grillo, Noce Mercatale |
| Pianoro limitatamente alle frazioni di Paleotto, Botteghino e Livergnano | San Benedetto Val di Sambro limitatamente alle frazioni di Bacucco, Ca' Nova Galeazzi e Molino della Valle | San Lazzaro di Savena limitatamente alle frazioni di Ponticella, Farneto, Pizzocalbo, Borgatella di Idice e Cicogna |
| Sasso Marconi limitatamente alle frazioni di Mongardino e Tignano | Valsamoggia limitatamente alle frazioni di Savigno, Monteveglia e Castello di Serravalle | |

| Provincia di Forlì-Cesena | | | |
|----------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Bagno di Romagna | Bertinoro | Borghi | Castrocaro Terme e Terra del Sole |
| Cesena | Cesenatico | Civitella di Romagna | Dovadola |
| Forlì | Forlimpopoli | Galeata | Gambettola |
| Gatteo | Longiano | Meldola | Mercato Saraceno |
| Modigliana | Montiano | Portico e San Benedetto | Predappio |
| Premilcuore | Rocca San Casiano | Roncofreddo | San Mauro Pascoli |
| Santa Sofia | Sarsina | Savignano sul Rubicone | Sogliano al Rubicone |
| Tredozio | Verghereto | | |

| Provincia di Ravenna | | | |
|-----------------------------|------------------|--------------------|-------------|
| Alfonsine | Bagnacavallo | Bagnara di Romagna | Brisighella |
| Casola Valsenio | Castel Bolognese | Cervia | Conselice |
| Cotignola | Faenza | Fusignano | Lugo |
| Massa Lombarda | Ravenna | Riolo Terme | Russi |
| Sant'Agata sul Santerno | Solarolo | | |

| Provincia di Rimini | | | | |
|----------------------------|------------|-------------|---------|--------------------|
| Casteldelci | Montescudo | Novafeltria | San Leo | Sant'Agata Feltria |

| REGIONE MARCHE | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| Provincia di Pesaro e Urbino | | | |
| Fano | Gabicce mare | Monte grimano Terme | Montelabbate |
| Pesaro | Sassocorvaro Auditore | Urbino | |

| REGIONE TOSCANA | | | |
|---------------------------------------|---------|---------------------|-------|
| Città Metropolitana di Firenze | | | |
| Firenzuola | Marradi | Palazzolo sul Senio | Londa |

A cura Studio Consulenti Associati - Ravenna